



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

**Dott. Antonella NUOVO** Presidente rel

**Dott. Antonio MATANO** Consigliere

**Dott. Giuseppina FINAZZI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato  
in Cancelleria il giorno 24/04/14 iscritta al n. 215/14 R.G. Sezione  
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 02/10/14

d a

, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alberto  
GUARISIO e Marta LAVANNA di Milano e dall'Avv.to Carla  
GHITTI di Brescia, quest'ultimo domiciliatario.

**RICORRENTE APPELLANTE**

c o n t r o

**COMUNE DI VERDELLO**, in persona del Sindaco pro-tempore  
rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco FUGAZZOLA di  
Bergamo, quest'ultimo domiciliatario giusta delega a margine della  
memoria.

**RESISTENTE APPELLATO**

**INPS.**

**CONTUMACE**

OGGETTO:

Altre controversie in  
materia di assistenza  
obbligatoria



In punto: appello a ordinanza n. 46/14 del 30/03/14 del Tribunale di Bergamo.

**Conclusioni:**

**Del ricorrente appellante:**

*Come da ricorso*

**Del resistente appellato:**

*Come da memoria*

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24.4.2014 proponeva appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo ex art. 44 d. legisl. n. 286/98, con la quale, su suo ricorso, era stato accertato il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Verdello nel mancato riconoscimento dell'assegno ex art. 65 L.448/1998 per il periodo 1.1.2013 – 30.6.2014 e lo stesso Comune era stato condannato a riconoscere tale provvidenza con la correlativa condanna dell'INPS, ente erogatore, a provvedere al pagamento, ma senza riconoscere, senza alcuna motivazione, gli interessi legali maturati e le spese processuali, motivando quest'ultima decisione con la novità della questione e la circolare ministeriale in materia, alla quale il comune si era uniformato. Secondo l'appellante sulla somma dovuta non potevano che spettare gli interessi, secondo gli ordinari principi; la provvidenza doveva essere riconosciuta per tutto il 2013, essendo stata la domanda correttamente presentata entro il gennaio 2014, e dovevano essere liquidate le spese processuali, secondo il principio della soccombenza, in quanto, in caso contrario, si sarebbe



del tutto annullato l'effetto favorevole della sentenza, che comporta il pagamento di una somma inferiore al costo del proprio legale. In ogni caso la questione non era né complessa né nuova, come dimostravano le numerosissime sentenze favorevoli degli ultimi 4 anni.

Si costituiva il Comune di Verdello rimettendosi a giustizia con riferimento agli interessi (pari a 6 euro), sostenendo che il provvedimento era corretto con riferimento al periodo, essendo sicura la spettanza successiva al 1.7.2013, e, con riferimento alle spese, che la compensazione era doverosa, essendosi il Comune rigorosamente attenuto alla circolare del Ministero in materia e non potendosi pretendere dall'Ente una conoscenza approfondita dei precedenti giurisprudenziali in materia.

Non si costituiva l'INPS.

All'odierna udienza la Corte, dopo la discussione delle parti, decideva con sentenza del cui dispositivo veniva data immediata lettura.

#### Motivi della decisione

Non è più in contestazione il diritto del ricorrente all'assegno per il nucleo familiare per tutto il 2013 anche se, correttamente, il primo giudice ha limitato la condanna al primo semestre, considerato che sul diritto per il secondo semestre non vi era contestazione.

In ogni caso, ove occorrer possa, la sentenza di primo grado va interpretata nel senso di riconoscere il diritto per tutto l'anno, con la condanna, corretta, al pagamento dei sole sei mesi in contestazione.

Deve essere, invece, accolto l'appello con riferimento al



riconoscimento degli interessi legali sulla somma, con decorrenza, come richiesto, dal sessantesimo giorno successivo alla data della domanda amministrativa (così corretto l'errore materiale in dispositivo): si tratta di accessorio del credito che prescinde dalla colpa e il suo mancato riconoscimento in sentenza, privo di motivazione, fa pensare che si tratti di una semplice omissione del primo giudice.

Quanto alle spese processuali, effettivamente, secondo la Corte, la compensazione delle spese non risulta comprensibile in una fattispecie in cui la questione era tutt'altro che nuova o complessa, esistendo ormai svariate decine di pronunzie, tutte favorevoli ai ricorrenti extracomunitari. Atteso, inoltre, l'esiguo importo del credito, la mancata liquidazione delle spese alla parte vittoriosa renderebbe del tutto inutile il ricorso al giudice in quanto il beneficio economico a stento coprirebbe gli onorari della stessa parte ricorrente.

La soccombenza, poi, non ha necessariamente connotazioni soggettive, di colpa o anche solo di negligenza: il fatto oggettivo dell'accoglimento della domanda del ricorrente, in assenza di motivi particolari e sempre tenendo conto della qualità personale delle parti, non può che comportare la condanna alla rifusione delle spese processuali. In ogni caso, è fatto carico all'amministrazione di disattendere gli atti meramente interni, come le circolari ministeriali, qualora abbiano carattere discriminatorio.

Ne consegue che il Comune di Verdello deve essere condannato alla rifusione delle spese di ambo i gradi liquidate per il



primo grado in €.1.000,00 e per il presente grado in €.1.200,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

In parziale riforma della ordinanza del Tribunale di Bergamo per cui è causa, condanna l'INPS a corrispondere gli interessi legali sulla somma riconosciuta nel provvedimento impugnato con decorrenza dalla data della domanda; condanna il Comune di Verdello alla rifusione delle spese di ambo i gradi liquidate per il primo grado in €.1.000,00 e per il presente grado in €.1.200,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Brescia,2.10.2014

Il Presidente est.

Dott. Antonella Nuovo

